

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale	autonomielocali@certregione.fvg.it elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541 fax + 39 0432 555525, 0432 555406 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 1/EL

A lista d'inoltro

Udine, 2 marzo 2016

TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL

**oggetto: Elezioni comunali 2016 - Principali novità introdotte dalla legge regionale
5 dicembre 2013, n. 19.**

Come noto, nella Regione Friuli Venezia Giulia le elezioni comunali sono disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, che riunisce in un testo organico tutte le relative disposizioni.

Considerato che le elezioni amministrative di quest'anno rappresentano, per i comuni interessati, la prima applicazione della citata legge regionale, si ritiene opportuno illustrare le principali novità introdotte con la nuova disciplina, le quali riguardano essenzialmente il procedimento elettorale, visto che il **sistema elettorale rimane invariato**. Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

Elettorato passivo

Pari opportunità

Presentazione ed ammissione delle candidature

Ufficio elettorale di sezione

Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Operazioni degli uffici elettorali di sezione

Regime delle spese elettorali

Disciplina della propaganda elettorale

1. – Elettorato passivo

Gli articoli da 8 a 10 della legge regionale 19/2013 disciplinano i diversi aspetti dell'elettorato passivo (requisiti della candidatura, cause di ineleggibilità e incompatibilità), sia nel medesimo che in altri enti locali. In particolare:

- nessuno può **candidarsi contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale** nello stesso o in altri comuni (art. 9, comma 1, lettera c);
- **i sindaci, gli assessori esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale in un altro comune** della Regione. La causa di ineleggibilità non si applica se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 10, commi 1 e 2). In proposito si deve tener conto che, ai sensi

dell'art. 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142¹, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio;

- **la carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con la carica di assessore esterno di altro comune** (art. 10, comma 3).

Infine, l'articolo 10, comma 6, fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali. In particolare, quindi, continuano a trovare applicazione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 66 del D. Lgs. 267/2000 e dal Capo VI del D. Lgs. 39/2013.

2. – Pari opportunità

Due novità particolarmente rilevanti riguardano le **quote di genere** nella formazione delle liste e la **doppia preferenza di genere**:

- le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi; nei comuni con popolazione **sino a 5.000 abitanti** nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **tre quarti dei candidati** (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi), mentre in quelli con **più di 5.000 abitanti**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **due terzi** (art. 27, commi 4 e 5);
- in tutti i comuni, **ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza**. Nel caso di espressione di **due preferenze**, le stesse devono riguardare **candidati di genere diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 12, comma 2, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, art. 14, comma 2, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

3. – Presentazione e ammissione delle candidature

Il Capo III del Titolo II della legge regionale 19/2013 è dedicato alle operazioni di presentazione e ammissione delle candidature, fase del procedimento elettorale interessata da alcune importanti modifiche:

- **le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 90°esimo giorno** (anziché il 180°esimo, come previsto dalla precedente normativa) **antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature**;
- in caso di inserimento di **nuovi candidati** nella lista, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente **rinnovata**, fermo restando il termine finale per la presentazione delle candidature (art. 28, comma 5);
- tra la documentazione da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature **non** è più compreso il **bilancio preventivo** delle spese elettorali, in precedenza richiesto nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (art. 29);
- il deposito delle candidature avviene **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 34°esimo giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 33°esimo giorno precedenti** la data delle **elezioni**, ossia nelle giornate di lunedì e martedì (art. 31, comma 1);

¹ Gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

- la **rinuncia** alla candidatura alla carica di consigliere comunale ha effetto sulla composizione della lista soltanto se presentata alla segreteria del comune entro il termine finale per la presentazione delle candidature, con **dichiarazione sottoscritta** dall'interessato e **autenticata** ai sensi dell'art. 6 della l. r. 19/2013 (art. 33, comma 1);
- per quanto riguarda la possibilità di integrare la documentazione depositata, la commissione elettorale circondariale può ammettere soltanto la presentazione di un nuovo contrassegno e la **correzione di eventuali errori materiali** (art. 35, comma 2);
- il **programma amministrativo** depositato dalle liste è pubblicato all'albo pretorio del comune, nel quale viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di qualche lista (art. 36, comma 6).

Sempre in materia di presentazione delle candidature, si coglie l'occasione per ricordare **l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di potestà autenticatoria degli organi politici e dei funzionari degli enti locali** (come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, V Sezione, con le sentenze n. 2527 e n. 2531 del 18 maggio 2015):

- in virtù del requisito della territorialità, in base al quale i pubblici ufficiali possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono, gli organi politici e i funzionari degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni in relazione a tutte le elezioni che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono;
- con riferimento alle elezioni comunali ciò comporta che, ad esempio, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione solo per l'elezione del sindaco e del consiglio del loro comune;
- come i consiglieri comunali non possono autenticare le sottoscrizioni quando le elezioni comunali non riguardano il comune al quale loro stessi appartengono, così anche **i funzionari incaricati dal sindaco non possono svolgere funzioni i cui effetti interessino un comune diverso rispetto a quello nel quale sono incardinati.**

4. – Ufficio elettorale di sezione

Gli articoli 22 e 23 introducono alcune novità relative agli uffici elettorali di sezione:

- l'ufficio è composto dal **presidente, tre scrutatori** e un **segretario**; nelle sezioni in cui esistono luoghi di cura con **meno di 100 posti letto** (il cui voto è raccolto dall'ufficio distaccato) sono previsti **quattro scrutatori** (art. 22, comma 1). Pertanto, l'ufficio di sezione – laddove non debba raccogliere il voto dei luoghi di cura compresi nella sua circoscrizione – avrà un componente in meno rispetto a quanto in precedenza previsto;
- per la nomina dei presidenti e degli scrutatori trova applicazione la normativa statale (art. 35, primo comma, del d.P.R. 361/1957; art. 1 della legge n. 53/1990; art. 6 della legge n. 85/1999). La legge regionale, tuttavia, precisa che gli scrutatori sono scelti **preferibilmente tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa** (art. 22, comma 2);
- l'articolo 23 disciplina le **cause ostative** alla nomina di componente dell'ufficio di sezione e sostituisce in ambito regionale l'articolo 23 del d.P.R. 570/1960.

5. – Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Un'altra rilevante novità riguarda l'ufficio competente all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 24 prevede che, ad eccezione dei comuni con una sola sezione elettorale, in tutti gli altri comuni l'ufficio competente è l'**adunanza dei presidenti di sezione**, così composta:

- nei comuni con un numero di sezioni elettorali comprese **fra 2 e 5**, da **tutti i presidenti** delle sezioni;
- nei comuni che hanno **più di 5 sezioni** elettorali, dai **presidenti degli uffici delle prime 5 sezioni**.

In caso di impedimento di un presidente, lo stesso è sostituito dal rispettivo vicepresidente. La presidenza dell'adunanza è attribuita al presidente della prima sezione e le operazioni si svolgono con l'**intervento della metà più uno dei componenti**, compreso il presidente.

L'adunanza si riunisce nella sede del comune e, per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di competenza, **si avvale dell'ufficio elettorale del comune**.

La nuova disciplina prevede inoltre che, terminate le operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti, qualora dal verbale dell'adunanza risultino evidenti errori materiali di calcolo o di trascrizione dei risultati dello scrutinio, l'adunanza stessa può apportare le necessarie rettifiche e **correggere gli eventuali errori materiali**, fino alla pubblicazione del manifesto dei candidati proclamati eletti (art. 70, commi 2 e 3).

Infine, l'adunanza dei presidenti di sezione è anche competente in ordine alle operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti per le elezioni circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 25 della legge.

6. – Operazioni degli uffici elettorali di sezione

La nuova legge regionale prevede che **la votazione, anche nell'eventuale ballottaggio**, si svolge in un'unica giornata, di **domenica, dalle ore 8 alle ore 22** (art. 46, comma 1). L'ufficio elettorale di sezione effettua le **operazioni di scrutinio il lunedì successivo** alla votazione, a partire dalle **ore 8.00** (art. 55, comma 1, lettera c). Nel caso di **ballottaggio**, lo scrutinio inizia invece **subito dopo la chiusura della votazione**, quindi dopo le ore 22.00, non appena terminate le operazioni di riscontro (art. 62, comma 1).

Alcune disposizioni della nuova disciplina mirano a semplificare le operazioni dell'ufficio di sezione:

- l'**autenticazione delle schede**, come nelle elezioni regionali, consiste nella sola timbratura delle stesse con il **bollo della sezione** (art. 45, comma 2, lettera d);
- tra i riscontri che l'ufficio deve compiere subito dopo la chiusura della votazione non è più previsto quello relativo alla corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle tessere elettorali, con conseguente **eliminazione del registro per l'annotazione del numero delle tessere elettorali** (art. 54, comma 1, lettera b);
- è prevista **una sola copia di tabelle di scrutinio**, in modo da eliminare la doppia registrazione dei voti validi, nulli, contestati non attribuiti e delle schede bianche nelle due copie di tabelle in precedenza previste.

Altre novità riguardano poi la validità e la nullità dei voti:

- nei comuni con popolazione **sino a 15.000 abitanti**, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata (c.d. "**voto disgiunto**"), è **valido il voto al sindaco e nullo il voto alla lista** (art. 63, comma 4);
- se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e ha votato **più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco**, è **nullo il voto alle liste** e si intende **validamente votato il candidato sindaco** (art. 63, comma 5);

- come conseguenza dell'introduzione della doppia preferenza di genere, è nullo il **voto di preferenza** espresso per il **secondo candidato** quando si tratta di **candidato appartenente allo stesso genere del candidato votato per primo** (art. 64, comma 4, lettera b).

7. – Regime delle spese elettorali

Per quanto riguarda le spese elettorali, nulla cambia rispetto al precedente regime, fatta eccezione per le **spese postali** relative alla spedizione delle cartoline-avviso che, non essendo comprese nell'elenco delle spese a carico dell'Amministrazione regionale (art. 74, comma 2), rimangono **a carico dei comuni**.

8. – Disciplina della propaganda elettorale

In materia di propaganda elettorale, l'articolo 77 rinvia alle norme della legge regionale 28/2007, concernente le elezioni regionali. Ciò comporta, in particolare, l'abolizione della propaganda indiretta e l'attribuzione della competenza a delimitare e ripartire gli spazi elettorali in capo al responsabile dell'ufficio elettorale del comune.

Inoltre, l'articolo 78, comma 3, prevede che entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale i candidati alla carica di sindaco e le liste presentano un **documento consuntivo delle spese di propaganda elettorale sostenute**. Il consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del comune, nel quale viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione dello stesso da parte di qualche candidato o lista.

* * * * *

Per maggiori informazioni concernenti la nuova disciplina si rimanda alla circolare n. 1160/1.5.3, inviata a tutti i comuni il 15 gennaio 2014 e pubblicata sul sito della Regione, nella pagina dedicata alle elezioni 2014, all'interno del Portale delle autonomie locali: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/>.

A procedimento elettorale avviato, dopo la fissazione della data delle elezioni e la convocazione dei comizi elettorali, seguiranno le consuete circolari nelle quali saranno illustrati nel dettaglio gli specifici aspetti del procedimento stesso. Il Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale rimane in ogni caso a disposizione per qualsiasi chiarimento ai consueti contatti telefonici e di posta elettronica.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci dei Comuni al voto
Ai Responsabile degli Uffici elettorali
dei Comuni al voto

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine